

**Bundesstrafgericht**  
**Tribunal pénal fédéral**  
**Tribunale penale federale**  
**Tribunal penal federal**



Numero dell'incarto: BB.2016.15

**Decisione del 21 aprile 2016**  
**Corte dei reclami penali**

---

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,  
Andreas J. Keller e Roy Garré,  
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

---

Parti

**A.**, rappresentato dagli avv.ti Luca Marcellini e Isabelle  
Steiner,

Reclamante

**contro**

**MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,**

Controparte

---

Oggetto

Sequestro (art. 263 e segg. CPP)

**Fatti:**

- A.** In data 23 gennaio 2015, a seguito di una segnalazione dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di Berna (in seguito: MROS), il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha avviato un procedimento penale nei confronti di ignoti per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305<sup>bis</sup> CP (v. incarto MPC, rubrica 1).
  
- B.** Nell'ambito delle indagini il MPC ha disposto, il 27 marzo 2015, il sequestro con blocco dei saldi attivi della relazione n. 1 presso B. SA intestata a A., con divieto di informazione revocato il 31 marzo 2015 (v. incarto MPC, volume 3, rubrica 7.3.1.1).
  
- C.** Il 23 dicembre 2015 A. ha presentato un'istanza volta ad ottenere il dissequestro del suo conto n. 1 (v. incarto MPC, rubrica 15.4), istanza rigettata dal MPC con decreto del 7 gennaio 2016 (v. act. 1.2).
  
- D.** Dissentendo da tale decisione, con reclamo del 15 gennaio 2016, il predetto è insorto dinnanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando l'annullamento del decreto "di abbandono" e il dissequestro della "relazione bancaria n. 2 [recte: 1] presso B. SA intestata a C. [recte: A.]" (v. act. 1).
  
- E.** Con osservazioni del 28 gennaio 2016, il MPC ha proposto la reiezione integrale del gravame (v. act. 3).
  
- F.** Mediante memoriale di replica dell'11 febbraio 2016, il reclamante si è riconfermato nelle conclusioni esposte in sede di reclamo (v. act. 5).

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi seguenti.

**Diritto:**

**1.**

**1.1** In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del MPC. Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché P. GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).

**1.2** Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, la decisione impugnata, datata 7 gennaio 2016, è stata notificata al patrocinatore del reclamante l'8 gennaio 2016. Il reclamo del 15 gennaio 2016, interposto il 18 gennaio 2016, è pertanto tempestivo.

**1.3** Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). Trattandosi di una misura di sequestro di un conto bancario, il titolare del conto adempie a questa condizione (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2011.10/11 del 18 maggio 2011, consid. 1.5 e riferimenti ivi citati). Ora, posto che nel proprio *petitum* il reclamante indica erroneamente C. come intestatario del conto n. 2, il reale titolare del conto bancario sequestrato, n. 1, risulta essere A. (v. atti MPC, volume 3, rubrica 7.3.1.2). La legittimazione del reclamante, titolare della relazione bancaria sequestrata, è dunque data.

**1.4** Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l'inadeguatezza (lett. c).

**2.** Il reclamante censura innanzitutto la violazione del diritto di essere sentito in quanto l'ordine di sequestro non sarebbe sufficientemente motivato.

**2.1** Il diritto di ottenere una decisione motivata è parte integrante del diritto di essere sentito e deriva a sua volta dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (sentenza del Tribunale federale 1P.57/2005 del 12 agosto 2005, consid. 2.3). La motivazione può essere considerata sufficiente allorquando l'interessato è in misura di potersi rendere conto della decisione e di contestarla con cognizione di causa presso l'autorità di ricorso (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a).

L'art. 263 cpv. 2 CPP prescrive che il sequestro è disposto con un ordine scritto succintamente motivato. L'obbligo di motivazione discende dal diritto di essere sentito e dalla garanzia di un processo equo (art. 29 Cost. e art. 6 CEDU) e costituisce un presupposto essenziale per la verifica della fondatezza della decisione sia per le parti che per l'autorità di ricorso. Decisioni sommariamente motivate sono ammesse da dottrina e giurisprudenza, in particolare in materia incidentale, a condizione tuttavia che si esprimano sugli elementi essenziali per il controllo della legalità. Segnatamente, la motivazione di una decisione di sequestro include il nominativo della persona indagata, gli indizi di reato, la connessione tra questo e l'oggetto del sequestro in relazione alle necessità probatorie e/o di confisca (DTF 126 I 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 1A.95/2002 del 16 luglio 2002, consid. 3.3; M. GALLIANI GODENZI/L. MARCELLINI, Codice svizzero di procedura penale [CPP] – Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 6 e 7 ad art. 263 CPP; S. LEMBO/A. V. J. BERTHOD, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, n. 35 ad art. 263 CPP). Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito. Secondo la prassi del Tribunale federale, tuttavia, una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata nell'ambito di una procedura di ricorso qualora l'autorità di ricorso disponga dello stesso potere di esame dell'autorità di prime cure. La riparazione del vizio deve tuttavia, segnatamente in presenza di violazioni particolarmente gravi, rimanere l'eccezione, non fosse altro perché la concessione successiva del diritto di essere sentito costituisce sovente solo un surrogato imperfetto dell'omessa audizione preventiva. Una riparazione entra inoltre in linea di considerazione solo se la persona interessata non abbia a subire pregiudizio dalla concessione successiva del diritto di essere sentito, rispettivamente dalla sanatoria. In nessun caso, comunque, può essere ammesso che l'autorità pervenga attraverso una violazione del diritto di essere sentito ad un risultato che non avrebbe mai ottenuto procedendo in modo corretto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1; 130 II 530 consid. 7.3; 129 I 129 consid. 2.2.3; 126 V 130 consid. 2b; 124 V 180 consid. 4a; 124 II 132 consid. 2d; sentenze del Tribunale federale 1C\_525/2008 e 1C\_526/2008 del 28 novembre 2008, consid. 1.3, nonché 1A.54/2004 del 30 aprile 2004; TPF 2008 172 consid. 2.3).

**2.2** Nella fattispecie il MPC ha disposto il sequestro il 27 marzo 2015 con divieto di informazione, subito revocato il 31 marzo 2015 (v. incarto MPC, volume 3, rubrica 7.3.1.1). Il giorno seguente, 1° aprile 2015, l'avv. D., precedente legale del reclamante, ha avuto accesso agli atti del procedimento. Inoltre, sia dalla domanda di dissequestro del 23 dicembre 2015 (v. incarto MPC, rubrica 15) che dal reclamo (v. act. 1), entrambi ben dettagliati, emerge che l'insorgente fosse informato in merito alle motivazioni addotte dal MPC a sostegno del sequestro e, conseguentemente, dal successivo diniego della domanda di dissequestro.

Ne discende che, in concreto, il reclamante invoca invano una carenza nell'obbligo di motivazione. Ad ogni modo, avendo potuto esprimersi nuovamente e prendere posizione dinanzi a questa Corte sulle motivazioni addotte dal MPC in sede di risposta (v. act. 3 e 5), un'eventuale violazione del proprio diritto di essere sentito sarebbe comunque stata sanata nell'ambito della presente procedura.

**3.** Il reclamante sostiene inoltre che non vi sarebbero sufficienti indizi riguardo al riciclaggio di denaro siccome né gli averi presenti sul conto E. né quelli sul conto B. SA sarebbero provento di reato. In particolare non vi sarebbe relazione con i reati di corruzione o di appropriazione indebita. L'insorgente ritiene infine che il reato di appropriazione indebita, per il quale egli è perseguito dalle autorità italiane, non rispetterebbe il principio della doppia punibilità.

**3.1** Il sequestro, così come il blocco del registro fondiario per i fondi, costituiscono misure processuali provvisoriale volte ad assicurare i mezzi di prova nel corso dell'inchiesta e/o la restituzione ai danneggiati, nonché a garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (v. art. 263 cpv. 1 lett. a-c CPP); parimenti si possono sequestrare oggetti e beni patrimoniali sottostanti presumibilmente a confisca a norma degli art. 69 e segg. del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0; v. art. 263 cpv. 1 lett. d CPP; sentenza del Tribunale federale 1S.2/2004 del 6 agosto 2004, consid. 2.2 e rinvii); fintanto che sussiste una possibilità di confisca, l'interesse pubblico impone di mantenere il sequestro penale (DTF 125 IV 222 consid. 2 non pubblicato; 124 IV 313 consid. 3b e 4; sentenza del Tribunale federale 1B\_157/2007 del 25 ottobre 2007, consid. 2.2; SJ 1994 pag. 97, 102).

Per sua natura, il provvedimento di sequestro va preso rapidamente, ritenuto che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure definitive e determinare i diritti dei terzi sui beni in questione. Il sequestro è legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l'oggetto che occorre salvaguardare agli incumbenti dell'autorità inquirente; la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio della

proporzionalità (S. HEIMGARTNER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 4 ad art. 263 CPP; R. HAUSER/E. SCHWERI/K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ediz., Basilea 2005, n. 3 pag. 341; G. PIQUEREZ/A. MACALUSO, Traité de procédure pénale suisse, 3a ediz., Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 1361 e segg.). Nelle fasi iniziali dell'inchiesta penale non ci si dovrà mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile. L'indizio di reato deve però concretizzarsi e rafforzarsi nel corso del procedimento in modo che "la prospettiva di una condanna deve sembrare vieppiù fortemente verosimile" (cfr. sentenze del Tribunale federale 1B\_157/2007 del 25 ottobre 2007, consid. 2.2 e 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005, consid. 2.3; sentenza del Tribunale penale federale BB.2006.16 del 24 luglio 2006, consid. 2.1 e rinvii; S. HEIMGARTNER, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP); le esigenze poste all'intensificazione dell'indizio di reato man mano che aumenta la durata del provvedimento coercitivo non devono tuttavia essere eccessive (TPF 2006 269 consid. 2.2). Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali non può statuire sul merito del procedimento penale, ma deve limitarsi ad esaminare l'ammissibilità del sequestro in quanto tale (v. DTF 119 IV 326 consid. 7c e 7d).

**3.2** Nella fattispecie il sequestro in questione trae origine dalla segnalazione MROS del 21 gennaio 2015, la quale informava che A. sarebbe coinvolto in uno scandalo di corruzione in Italia. Secondo diversi articoli di stampa il reclamante e il padre, C., sarebbero stati arrestati, insieme ad altri, per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e alla turbativa d'asta. Questi avrebbero ottenuto appalti da dirigenti della F. S.p.A. in cambio di "notti con escort e cene in locali di lusso" (v. incarto MPC, rubrica 5). In seguito a questa segnalazione il MPC ha aperto un procedimento a carico di ignoti per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305<sup>bis</sup> CP (v. incarto MPC, rubrica 1). Occorre pertanto verificare la presenza concorrente di sufficienti indizi in merito a questo reato e di connessione con il conto oggetto del sequestro.

**3.2.1** Il 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la revisione dell'art. 305<sup>bis</sup> n. 1 CP (RU 2015 1389). Il diritto penale materiale si applica alle infrazioni commesse prima della data della sua entrata in vigore se l'autore è giudicato posteriormente e se il nuovo diritto gli è più favorevole della legge in vigore al momento dell'infrazione (principio della lex mitior, art. 2 cpv. 2 CP). Il nuovo art. 305<sup>bis</sup> CP è stato modificato unicamente con l'aggiunta della punibilità dei delitti fiscali qualificati (v. più ampiamente, N. FERRARA MICOCCI /E. SALMINA, Il riciclaggio del provento di delitti fiscali qualificati secondo il nuovo diritto penale svizzero, in: F. Sgubbi/L. Mazzanti/N. Ferrara Micocci/E. Salmina, La voluntary disclosure, profili penalistici, Piacenza 2015, pag. 241 e segg.). Il nuovo articolo, estendendo il proprio campo di applicazione, è dunque meno favorevole in

astratto, ma concretamente la questione è irrilevante non trattandosi di reati fiscali (v. infra 3.2.2.2).

Si rende colpevole di riciclaggio di denaro chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine (art. 305<sup>bis</sup> n. 1 CP vecchia versione). Qualsiasi atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali provenienti da un crimine ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 CP costituisce oggettivamente un atto di riciclaggio (DTF 119 IV 59 consid. 2, 242 consid. 1e). A causa del suo carattere accessorio, oltre al riciclaggio, deve anche essere provata l'esistenza di un antefatto criminoso così come la provenienza da questo crimine dei valori patrimoniali riciclati (cfr. DTF 138 IV 1). Si tratta di un'infrazione di esposizione a pericolo astratto: il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche laddove l'atto vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e; sentenza del Tribunale federale 6B\_879/2013 del 19 novembre 2013, consid. 1.1). Il riciclaggio di denaro non richiede operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici, come il semplice fatto di nascondere il bottino, possono essere adeguati (DTF 122 IV 211 consid. 3b/aa). L'infrazione prevista e punita dall'art. 305<sup>bis</sup> CP è un'infrazione intenzionale. Il dolo eventuale è sufficiente (cfr. art. 12 CP). L'intenzione non deve riferirsi solo all'atto vanificatorio in sé, quindi al fatto che l'operazione in questione sia idonea a interrompere la traccia documentaria, ma anche all'origine criminale dei valori riciclati: l'autore sa o deve presumere che i valori che ricicla provengono da un crimine (DTF 122 IV 211 consid. 2e; sulla formulazione "sa o deve presumere" si veda già P. BERNASCONI, Finanzunterwelt. Gegen Wirtschaftskriminalität und organisiertes Verbrechen, Zuricho 1988, pag. 52 e seg., così come la giurisprudenza relativa all'art. 160 CP e all'art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, segnatamente DTF 105 IV 303 consid. 3b; 104 IV 211 consid. 2; 69 IV 67 consid. 3).

Il reato di riciclaggio presuppone dunque due elementi distinti, il crimine a monte e l'atto vanificatorio.

- 3.2.2** In concreto vi è il forte sospetto che sul conto oggetto del sequestro siano transitate somme di origine criminale. Gli indizi sul crimine a monte, già menzionati, anche se in una forma embrionale, nella comunicazione MROS (v. incarto MPC, rubrica 5), sono diventati viepiù evidenti nel corso del tempo, grazie al materiale trasmesso dalle autorità italiane con la domanda rogatoria riguardante le inchieste sui reati a monte. In sostanza, dagli atti risulta che A. è attualmente indagato dalle autorità italiane per associazione per delinquere (art. 416 del Codice penale italiano [in seguito: CP-I]), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 321 CP-I in relazione con l'art. 319 CP-

l), turbata libertà degli incanti (art. 353 CP-I) e appropriazione indebita aggravata (art. 646 e 61 n. 7 e 11 CP-I; v. incarto MPC, rubrica 18).

**3.2.2.1** Gli elementi a carico di A. e dei correi sono esplicitati in maniera dettagliata negli atti dell'autorità inquirente italiana, la quale evidenzia, tra l'altro, che il reclamante è sospettato di aver partecipato, con altri correi, ad un sodalizio criminale che avrebbe commesso più delitti di corruzione e turbativa d'asta, volti ad assicurare a delle imprese, tra cui la G. s.r.l. (società di cui sono azionisti e legali rappresentanti A. e C.), opere e servizi da parte del F. S.p.A. Le autorità italiane evidenziano che "in particolare i H. e i A e C. sistematicamente remuneravano I. mediante l'offerta di cene, spesso implicanti incontri sessuali con prostitute retribuite dagli stessi H.". I., in qualità di dirigente dell'Area Approvvigionamenti ed Affari Generali di F. S.p.A., avrebbe compiuto atti contrari ai doveri d'ufficio, ed in particolare avrebbe affidato alla G. s.r.l. svariati appalti in assenza di gare e in violazione dei principi di buon andamento, correttezza e imparzialità della pubblica amministrazione. I A. e C. avrebbero poi subappaltato opere alle imprese dei H. e "versavano somme non quantificate ai H. per remunerarli dell'influenza esercitata sul I. al fine di indurlo ad affidare loro appalti" (v. incarto MPC, rubrica 18, Richiesta di commissione rogatoria n. 5620/2012/21, pag. 2 e Ordinanza di misura cautelare del Tribunale di Genova, pag. 2 e segg.). I fatti esposti trovano riscontro negli atti forniti dall'autorità italiana, dai quali emergono numerose prove a sostegno di quanto esposto sopra, tra cui le intercettazioni telefoniche (cfr. incarto MPC, rubrica 18, Ordinanza di misura cautelare del Tribunale di Genova, pag. 13 e segg.), gli interrogatori (pag. 23 e segg.) e la documentazione acquisita nel corso di perquisizioni (pag. 37 e segg.).

**3.2.2.2** Per quanto concerne il reato di appropriazione indebita si rileva che, a mente delle autorità italiane, C. e A. si sarebbero appropriati di complessivi EUR 3'485'665.-- distraendoli dalle casse della G. s.r.l. e versandoli dapprima sulla relazione n. 3 presso la banca E. di cui C. era il beneficiario economico, e successivamente sulla relazione n. 4 presso la medesima banca intestata al qui reclamante (v. atti MPC, rubrica 18, Richiesta di sequestro preventivo, pag. 1). L'insorgente ritiene che questo reato non adempia la condizione della doppia punibilità.

L'autore del riciclaggio è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto (art. 305<sup>bis</sup> n. 3 CP). Secondo la giurisprudenza dell'Alta Corte, dalla genesi, dallo scopo di questa disposizione e dal bene giuridico da questa tutelato risulta che, nell'ambito dell'art. 305<sup>bis</sup> n. 3 CP, debba trovare applicazione il principio della doppia punibilità astratta. Secondo questo principio, è sufficiente che il comportamento punito dal diritto dello Stato estero sia sanzionato anche

dal diritto penale svizzero: basta dunque che le legislazioni dei due Paesi contengano norme simili (DTF 136 IV 179 consid. 2 e 2.3.6).

L'appropriazione indebita è punibile sia dal diritto svizzero che da quello italiano. In sostanza gli elementi oggettivi del reato di cui all'art. 646 CP-I corrispondono a quanto disposto dall'art. 138 CP. Infatti entrambe le legislazioni puniscono chi si appropria di una cosa mobile che si trova in suo possesso/che gli è stata affidata, per procurare/procacciare a sé o ad altri un ingiusto/indebito profitto. Il requisito della doppia punibilità astratta è dunque realizzato. L'appropriazione indebita in Svizzera costituisce inoltre un crimine ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 CP (art. 138 n. 1 cpv. 3 CP), e rientra così tra i possibili antefatti del riciclaggio di denaro.

**3.2.2.3** Dagli atti emerge dunque, avendo riguardo per la verosimiglianza richiesta dalla giurisprudenza a questo stadio della procedura, che vi siano fondati sospetti di crimine anche ai sensi del diritto svizzero. Di conseguenza le censure in merito non possono trovare accoglimento.

**3.2.3** Per quanto concerne l'atto vanificatorio, si osserva innanzitutto che il denaro presente sul conto in questione al momento del sequestro proviene per la maggior parte dalla relazione n. 4 intestata al reclamante e posta sotto sequestro presso la banca E., più precisamente dal conto n. 5 (v. incarto MPC, volume 1, rubrica 7.1.1.3). Ciò emerge dagli estratti conto: sul conto n. 1, al momento del versamento di fr. 30'000.--, provenienti dal conto n. 5, vi erano solo fr. 5'006.70 (v. incarto MPC, volume 1, rubrica 7.1.1.18 pag. 12 e volume 3, rubrica 7.3.1.9 pag. 23); in seguito a questo versamento, ordinato l'8 gennaio 2015, vi sono stati solo addebiti, motivo per cui si può concludere che, come minimo, gran parte della somma sequestrata provenga direttamente dal summenzionato conto.

Occorre pertanto analizzare anche la relazione n. 4. Innanzitutto emergono considerevoli transazioni in contanti. Solo dal conto n. 5 vi sono stati prelevamenti a contanti per complessivi EUR 76'000.-- tra novembre 2012 e settembre 2014, mentre nel periodo da ottobre 2012 a gennaio 2013 è stata versata in contanti complessivamente la somma di EUR 194'500.-- (v. atti MPC, volume 1, rubrica 7.1.1.2, 7.1.1.18 e 7.1.1.19). Sempre su questo conto vi sono stati bonifici e apporto titoli provenienti dalla relazione cifrata n. 3, anche questa presso la banca E., riconducibile a C., sulla quale il reclamante dispone di una procura (v. atti MPC, volume 2, rubrica 7.1.2.3). Sul conto sono infatti stati accreditati EUR 1'125'505.26 provenienti dal conto n. 6 (v. atti MPC, volume 1, rubrica 7.1.1.18 e 7.1.1.21). Questa somma proviene da tre accrediti in contanti (per un totale di EUR 210'000.--), mentre EUR 915'501.84 provengono dal conto n. 7 (v. atti MPC, volume 2, rubrica 7.1.2.12 pag. 7). Questo conto è stato a sua volta alimentato a contanti per una somma di EUR 600'000.-- il

21 ottobre 2011 e di ulteriori EUR 766'110.-- tra aprile e ottobre del 2012 (v. atti MPC, volume 2, rubrica 7.1.2.12 e 7.1.2.13). Anche qui vi sono inoltre stati versamenti e apporto titoli da un altro conto, n. 8 intestato a C. presso l'allora banca J., ora banca K. SA. Anche questo conto è stato alimentato a contanti, per complessivi EUR 1'645'980.-- tra febbraio 2010 e aprile 2011 (v. atti MPC, volume 3, rubrica 7.2.1.13; v. anche rubrica 11).

Dagli atti emergono dunque numerose transazioni sospette nell'ottica dell'art. 305<sup>bis</sup> CP. Infatti il prelievo in contanti è idoneo ad interrompere la traccia documentale. Quando una banca restituisce all'autore dell'antefatto l'integralità o parte del credito di un conto a lui intestato, il paper trail viene interrotto, gli ulteriori movimenti degli averi non potendo infatti più essere seguiti sulla scorta di documenti bancari (J.–B. ACKERMANN, *Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei*, vol. 1, Zurigo 2007, n. 341 pag. 545; U. CASSANI, *Commentaire du droit pénal suisse*, vol. 9, Berna 1996, n. 39 ad art. 305<sup>bis</sup> CP; P. BERNASCONI, *Forme di riciclaggio in Svizzera*, *Casistica giudiziaria*, in: *Vigilanza bancaria e riciclaggio*, Lugano 1992, pag. 93). Orbene, ogni interruzione della traccia documentale costituisce un atto vanificatorio che adempie la fattispecie di riciclaggio (sentenze del Tribunale federale 6B\_900/2009 del 21 ottobre 2010, consid. 4.3; 6B\_88/2009 del 29 ottobre 2009, consid. 4.3).

Relativamente alle transazioni in contante, di particolare rilievo quanto agli indizi della commissione – in Svizzera – di reati di riciclaggio, l'insorgente adduce che quest'ultimi sarebbero irrilevanti e volti alle sue personali necessità di mantenimento. Ciò sarebbe dimostrato dal fatto che i prelievi sono avvenuti in franchi. Sempre a mente del predetto non vi sarebbe poi alcuna ipotesi da parte dell'autorità italiana di pagamenti in denaro a titolo di corruzione (v. act. 1 pag. 3). Tali argomentazioni non meritano di essere tutelate. In primo luogo la censura è di natura alquanto generica. In aggiunta, al contrario di quanto asserito dall'insorgente, dalle indagini italiane è emerso che la corruzione di I. sarebbe avvenuta anche con pagamenti in contanti da parte, tra gli altri, del reclamante (v. atti MPC, rubrica 18, *Richiesta di commissione rogatoria*, pag. 7). Nella fattispecie, motivi di sospetto non emergono solamente dai prelievi in contanti in quanto tali, ma anche dalla provenienza della somma presente su questo conto, la quale deriva da conti a loro volta oggetto di un gran numero di ingenti transazioni in contanti (v. supra in questo stesso considerando).

Ad ogni modo, allo stadio attuale dell'inchiesta, le somme e le modalità dei prelievi sono tali da lasciar presupporre il fondato sospetto che si possa trattare di operazioni di volontaria rottura delle tracce contabili ("paper trail") tipiche delle operatività equivoche. Le operazioni in contanti restano quantomeno dubbie e necessitano, in ogni caso, di ulteriori delucidazioni in fase di indagini.

- 3.3** Vista la sussistenza di sufficienti indizi in merito al riciclaggio di denaro, sia in punto al crimine a monte che agli atti di natura vanificatoria, occorre ora verificare la connessione fra l'ipotetico reato e il conto oggetto del sequestro (v. supra consid. 3.1).

Le condotte imputate al reclamante (v. supra consid. 3.2.2), secondo quanto risulta dalle indagini svolte in Italia, risalirebbero agli anni 2009-2013 (v. atti MPC, rubrica 18, Richiesta di commissione rogatoria, pag. 7), dunque allo stesso periodo, o poco prima, delle summenzionate operazioni in contanti. Inoltre, l'autorità italiana ha espresso il proprio sospetto, corroborato da indizi, che gli atti di corruzione siano avvenuti in contanti, come del resto consueto in questo tipo di criminalità. L'autorità italiana ha altresì fondati motivi per ritenere che il provento dell'indebito arricchimento sia transitato sui predetti conti (v. supra consid. 3.2.2.2 e 3.2.3). Per il resto, va nuovamente sottolineato come valori patrimoniali sospetti sono stati depositati su conti che hanno alimentato la relazione bancaria presso B. SA oggetto della presente controversia. In particolare gli importanti prelievi e versamenti in contanti, per *modus operandi* e quantitativi in gioco, lasciano presupporre l'esistenza di retroscena illeciti di una certa gravità. In tal senso, considerate le attuali risultanze dell'inchiesta in Svizzera e la loro complementarietà rispetto ai paralleli accertamenti effettuati in Italia, vi è motivo di concludere che vi siano sufficienti connessioni tra i reati oggetto di indagine e i fondi attualmente sequestrati in Svizzera.

- 3.4** Appurata l'esistenza di sufficienti indizi di reato nonché del legame tra questo ed i valori patrimoniali sequestrati, si conclude che il provvedimento impugnato deve essere tutelato anche sotto questo profilo.

- 4.** In definitiva, il sequestro dei valori patrimoniali depositati sul conto del reclamante va confermato ed il ricorso integralmente respinto.

- 5.** Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli artt. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.--.

**Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:**

1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, il 21 aprile 2016

In nome della Corte dei reclami penali  
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

La Cancelliera:

**Comunicazione a:**

- Avv.ti Luca Marcellini e Isabelle Steiner
- Ministero pubblico della confederazione

**Informazione sui rimedi giuridici**

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e art. 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF.

Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell'istruzione lo ordini (art. 103 LTF).